

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA *T.S.N.LECCE- SHOOTING CLUB-PARABITA*

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

-E' costituita, ai sensi dell'art.36 e ss. del c.c. l'associazione sportiva dilettantistica e culturale denominata

“T.S.N.LECCE SHOOTING CLUB PARABITA”

con sede in Parabita via per Tuglie – contrada Rischiazzi.

- La presente Associazione è affiliata al **Tiro a Segno Nazionale (T.S.N.) LECCE**, riconosciuta dal CONI ai fini sportivi e dal Ministero dell'Interno quale Ente Pubblico avente finalità assistenziali.-

- L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

- La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 – SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

a) L'associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione ed alla pratica della specialità del “Tiro Operativo e del Tiro da Difesa”, nonché alla divulgazione ed alla gestione di ogni altra attività di tiro, conforme o connessa alle anzidette specialità, anche attraverso campagne pubblicitarie, rappresentazioni e simili. A tale scopo, l'Associazione può partecipare a gare, tornei, campionati; può, inoltre, indire manifestazioni, gare e competizioni standardizzate previa autorizzazione e accordi degli altri associati e nel pieno rispetto del regolamento.

b) L'associazione intende promuovere e mantenere i rapporti con le altre associazioni sportive e le Associazioni Nazionali ad essa collegate e con organizzazioni che, comunque, rappresentino tiratori di **tiro operativo e da difesa**, al fine di organizzare gare nazionali ed internazionali, scambi di informazioni tecnico-pratiche e di mantenere le uniformità di procedure e di regolamenti.-

c) L'associazione ha lo scopo di divulgare e diffondere uno studio dettagliato e approfondito delle armi e del loro utilizzo, sia dal punto di vista teorico ed a tal fine può istituire corsi didattici, tenere conferenze, corsi di aggiornamento, meeting, simposi, rassegne, curare direttamente o collaborare all'edizione e/o alla stesura di riviste specializzate. Sia dal punto di vista pratico e ciò attraverso un accurato insegnamento di quelle abilità ed attitudini tecniche idonee al raggiungimento di un sempre più corretto e preciso maneggio ed utilizzo delle armi da tiro in genere. A tal uopo l'associazione può organizzare e disporre corsi teorico-pratici di avviamento, addestramento e perfezionamento riguardanti sia il tiro operativo e difensivo, che quelle discipline e attività a quest'ultima assimilate.-

d) L'associazione ha, altre sì, lo scopo di organizzare e promuovere manifestazioni e rappresentazioni a scopo benefico ed umanitario, devolvendo il ricavato ad associazioni di volontariato e filantropiche o a sostegno dei diversamente abili. A tale ultimo scopo l'associazione può istituire corsi speciali e realizzare strutture idonee ad avvicinare i portatori di handicap a tale disciplina come mezzo di sviluppo psico-fisico degli stessi.-

e) Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del tiro operativo e dinamico,

anche con la progettazione e realizzazione di campi e poligoni da tiro sia aperti che coperti, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.-

f) L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro; gli eventuali proventi della attività associativa o residui di gestione devono essere reinvestiti nella stessa attività sportiva o devoluti in beneficenza.-

g) L'associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività

h) L'associazione è parte integrante della **3S Surprise Shooting System**, accettandone incondizionatamente lo statuto ed il regolamento della stessa. Si impegna, inoltre, di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo, nonché alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (Cio), del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), delle Federazioni sportive internazionali, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione sportiva nazionale cui l'associazione stessa delibererà d'aderire. Si impegna, altresì, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.-

i) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.4 –MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

a) I membri dell'associazione possono essere sia persone fisiche che giuridiche e sono così classificate: **SOCI FONDATAORI, SOCI ORDINARI, SOCI ONORARI, SOCI SOSTENOTORI.**

b) Sono **SOCI FONDATAORI** quelli intervenuti all'atto costitutivo dell'associazione, essi rimarranno iscritti a vita, salvo il caso in cui essi stessi decidano di uscire dall'Associazione. Possono acquisire la qualifica di Soci Fondatori anche Soci Ordinari o Onorari per essersi distinti nell'ambito associativo e per aver acquisito particolari meriti, previa delibera del Consiglio Direttivo su proposta di almeno tre Soci Fondatori. Possono assumere lo Status di Soci Fondatori anche coloro che, pur non in possesso della licenza di porto di pistola, di fucile o del permesso di trasporto d'armi, siano intervenuti all'Atto Costitutivo della presente associazione. Questi ultimi, tuttavia, non potranno praticare l'attività sportiva di cui sopra se non previo conseguimento delle su citate autorizzazioni.-

c) Sono **SOCI ORDINARI** quelli interessati agli scopi dell'associazione ed in possesso dei requisiti fisici e morali richiesti per la partecipazione, l'esercizio e l'organizzazione della pratica sportiva "de quo". Può divenire Membro Ordinario dell'Associazione colui che presenta formale richiesta di ammissione, firmata da almeno due Soci Fondatori, sulla quale decide in modo insindacabile il Consiglio Direttivo e successivo versamento della quota d'iscrizione e della quota associativa.